



All. 1 Deliberazione Commissario con i poteri della Giunta
n.93..... del .03.11.2025

RELAZIONE

ANALISI PERIODICA, RESA AI SENSI DEL D. LGS 175/2016, DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2024 DALLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA

Nel corso degli ultimi anni diversi provvedimenti legislativi hanno interessato la disciplina sulle partecipazioni societarie degli enti pubblici, al fine di garantire che l'intervento pubblico fosse dettato da ragioni di efficienza, economicità ed efficacia coniugato con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e, all'interno di un quadro generale delineato dalla normativa europea, di tutelare il mercato e la concorrenza.

I primi provvedimenti, che hanno presentato una certa incisività sulla materia, risalgono al 2007, con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, successivamente modificata ed integrata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, normativa che ha sancito il principio che gli enti pubblici dovessero avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute, al fine, come detto sopra, di conseguire una riduzione delle stesse, con lo scopo di assicurare, tra l'altro, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela del mercato.

Infine, con la Legge 7 agosto 2015, n. 124, il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo per il riordino dell'intera materia, con lo scopo di fare chiarezza sulle regole e riordinare la disciplina dei servizi pubblici.

Sulla base della predetta delega, è stato emanato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, definito il Testo Unico delle partecipazioni societarie, successivamente corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, approvato a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale.

Le sopra indicate disposizioni normative introducono importanti novità e pongono limiti, sulla base di idonei criteri individuati, alla possibilità per gli stessi enti pubblici di detenere forme di partecipazioni dirette in società che non abbiano stretta e dimostrata connessione con gli scopi istituzionali perseguiti dai medesimi enti, facendo salva la facoltà, in presenza di particolari circostanze, di mantenere o porre in essere partecipazioni in soggetti societari che perseguono interessi di carattere generale.

Il mantenimento delle partecipazioni detenute e l'acquisizione di nuove partecipazioni, ad eccezione di quelle imposte da norme di legge, devono essere analiticamente motivate per la loro stretta connessione con le finalità istituzionali dell'Ente e, delle determinazioni assunte al riguardo, dall'Ente interessato bisogna fornire idonea comunicazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, delle nuove disposizioni legislative.

L'art. 24 del richiamato D. Lgs. n. 175/2016, successivamente modificato, prevede che, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica abbia effettuato con proprio provvedimento motivato una ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016.

In questo senso occorre tenere presente la particolare situazione della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, oggi Camera di Commercio del Sud est Sicilia,

la quale ha conseguito la propria piena validità giuridica con l'insediamento del Consiglio Camerale avvenuto, dopo un complesso iter, in data 4 settembre 2017, con la elezione del Presidente determinatasi in pari data e con la successiva elezione della Giunta camerale avvenuta in data 22 settembre 2017, per cui non si poteva, in ogni caso, rispettare il richiamato termine del 30 settembre 2017, atteso che la materia delle partecipazioni è strettamente riservata dalla legge alla Giunta camerale, la quale decide in merito con riferimento non solo alle finalità istituzionali proprie dell'Ente ma anche sulla base del proprio programma strategico di attività amministrativa, sul quale, come è noto, si esprime il Consiglio camerale.

La Giunta camerale, tenendo conto sia della amministrazione di un nuovo ente pubblico, nato dall'accorpamento di tre Camere, la cui attività era cessata il 3 settembre, sia delle partecipazioni societarie in capo alle stesse, in ottemperanza alla richiamata disposizione, adottò la deliberazione n. 12 del 13 novembre 2017.

Successivamente, con deliberazione n. 29 del 19 marzo 2018, che può considerarsi la prima effettiva ricognizione delle partecipazioni in capo al nuovo ente camerale, la Giunta, ha proceduto all'analisi delle partecipazioni dell'ente alla data del 31 dicembre 2017, tenendo conto anche dei precedenti piani elaborati dalle cessate Camere di Catania, di Ragusa e di Siracusa e prendendo atto, inoltre delle dismissioni e delle cessioni già deliberate.

In questo senso, da quella ricognizione in avanti non sono state inserite quelle partecipazioni per le quali nei piani precedenti adottati dalle tre singole Camere era stata manifestata dagli organi camerali la volontà di recesso e di dismissione delle relative quote, anche nel caso che la procedura non fosse stata ancora conclusa; per ragioni di correttezza e trasparenza contabile tali partecipazioni saranno invece contenute nei bilanci d'esercizio dell'ente, fino alla loro completa e documentata dismissione, costituendo una quota attiva del patrimonio dell'ente.

La Giunta ha effettuato la ricognizione annuale delle partecipazioni al 31 dicembre 2018 con deliberazione n.96 del 2 dicembre 2019; la ricognizione al 31 dicembre 2019 con deliberazione n. 92 del 21 dicembre 2020; la ricognizione al 31 dicembre 2020 con deliberazione n. 90 del 14 dicembre 2021; la ricognizione al 31 dicembre 2021, con deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2023 adottata in ritardo, per cause di forza maggiore, rispetto al termine del 31 dicembre in quanto il Commissario Straordinario, nominato dalla Regione Siciliana, si è insediato in data 12 gennaio 2023 in sostituzione degli organi amministrativi dell'Ente che si erano dimessi a luglio 2022; la ricognizione al 31 dicembre 2022 con deliberazione n. 80 del 15 dicembre 2023; la ricognizione al 31 dicembre 2023 con delibera n. 82 del 9 dicembre 2024.

E' necessario, adesso, procedere in questa sede, conformemente a quanto disposto dall'art. 20, ad effettuare l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate aggiornata al 31 dicembre 2024.

L'art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016 prevede che, annualmente, sia effettuata una ricognizione delle partecipazioni detenute e, se necessario, la redazione di un piano di razionalizzazione delle stesse per adeguarle al dettato normativo.

Le modalità della razionalizzazione sono stabilite secondo una relazione tecnica, stilata a corredo del piano di razionalizzazione, che fissa modalità e tempi di attuazione. Se il piano di razionalizzazione è adottato è necessario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, approvare una relazione sull'attuazione del piano da trasmettere sia alla apposita struttura istituita presso il MIMIT sia alla sezione competente della Corte dei Conti. A seguito di protocollo d'intesa del 25/05/2016 tra il ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti, rinnovato in data 10/05/2021 per il quinquennio 2021-2025, l'adempimento di trasmissione dei provvedimenti annuali di ricognizione delle partecipazioni è soddisfatto con l'inserimento dei relativi dati nella piattaforma informatica

“Partecipazioni”.

Le Pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato articolo 20, devono dismettere le partecipazioni, anche mediante messa in liquidazione o cessione, nei seguenti casi :

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 175/2016; in particolare ci si riferisce a quelle non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali fatte salve alcune eccezioni previste nello stesso articolo;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro; per il triennio 2017/2019 tale limite è stato abbassato a cinquecentomila euro dal Decreto Legislativo 100/2017;
- e) partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento dell'Ente;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite al citato art. 4.

Il mancato rispetto della normativa sopra evidenziata comporta la sanzione, comminata dalla Corte dei Conti, da € 5.000,00 ad € 500.000,00, fatto salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.

I relativi atti di scioglimento delle società partecipate o di alienazione delle partecipazioni sociali, salvo eccezioni previste dal Decreto legislativo 175/2016, sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Il Conservatore del Registro Imprese cancella d'ufficio dal registro le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi (modifica introdotta dall'art. 11 l.118/2022), non abbiano depositato il bilancio di esercizio o non abbiano compiuto atti di gestione. L'avvio del procedimento è notificato agli amministratori o liquidatori che, entro sessanta giorni, possono presentare istanza di prosecuzione dell'attività corredata dall'atto deliberativo delle PP.AA. Socie; in caso di regolare presentazione della domanda non si dà luogo alla cancellazione.

L'art. 24 del Decreto legislativo 175/2016 dispone, tra l'altro, che l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire entro un anno dalla delibera di adozione della ricognizione delle partecipazioni e che, in caso di mancata adozione della ricognizione o di mancata alienazione della partecipazione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione. Stabilisce inoltre che la partecipazione è liquidata secondo l'art. 2437-ter, comma 2, del c.c. e seguendo il procedimento dell'art. 2437-quater del c.c. Per analogia, nel caso di partecipazione in s.r.l., per regolare il recesso si dovrebbe applicare l'art. 2473 del c.c.

Se le partecipate hanno conseguito un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019 le sopra enunciate disposizioni dell'art. 24 non si applicano fino al 31 dicembre 2022.

L'art. 26 del Decreto legislativo 175/2016 dispone deroghe all'applicabilità dell'art. 20 dello stesso decreto, evidenziamo tra le fattispecie le seguenti :

art. 26, comma 6 bis, riguardo ai GAL, la cui costituzione è consentita dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 175/2016. Resta fermo che la Giunta può procedere ad ogni tipo di valutazione relativamente al mantenimento delle quote possedute tenendo conto delle attività effettivamente svolte;

art. 26, comma 7, il quale statuisce che restano salve dalla valutazione, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21/03/1997. Anche in questo caso resta fermo che la Giunta può procedere ad ogni tipo di valutazione relativamente al mantenimento delle quote possedute tenendo conto delle attività effettivamente svolte.

L'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo 175/2016 dispone che "Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alla società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato".

Da ciò discende l'applicabilità, tra l'altro, delle seguenti disposizioni.

Art. 40 D.L. n.76/2020 convertito in L. n.120/2020 che dispone, per le società di capitali, che è causa di scioglimento senza liquidazione disposta d'ufficio dal conservatore : 1) l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi, 2) per le società a responsabilità limitata e per le società consortili il mancato compimento di atti di gestione abbinato o al permanere del capitale sociale in lire o all'omessa presentazione al registro imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro imprese a quelle del libro dei soci.

Art. 2490 c.c. che dispone per le società di capitali in liquidazione che qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio la società è cancellata d'ufficio dal registro imprese con gli effetti dell'art. 2495 c.c., quindi con provvedimento del conservatore.

Art. 2495 c.c. in materia di cancellazione di società che prevede, dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione e in mancanza di reclami, che il liquidatore provveda alla richiesta di cancellazione dal registro imprese e, in mancanza, che il conservatore iscriva d'ufficio la cancellazione.

Articoli 2473 c.c., per le società a responsabilità limitata, e 2437 e seguenti c.c., per le società per azioni, che regolano il recesso del socio al di fuori delle ipotesi previste, sopra elencate, dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016.

Al fine di stabilire la coerenza delle partecipazioni dell'Ente con il quadro normativo sopra descritto è necessario analizzare le società partecipate e, se necessario, predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione della società o cessione della quota.

La partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2024 sono le seguenti :

GRUPPO 1 : PARTECIPATE REGOLARI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016

ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – SIGLA ISNART S.C.P.A. - CODICE FISCALE 04416711002

quota detenuta 0,91% ; valore bilancio al 31/12/24 € 7.000,00 ;

società in house ;

attività : studi, ricerche, banche dati, pubblicazioni, progetti di sviluppo e fattibilità, promozione, formazione, nel settore del turismo ; Codice attività prevalente 70.21 dal 01/04/1994 ; secondario 85.59.2 dal 01/04/1994

dipendenti n. 17 ; amministratori n. 3 ;
ricavi 2022-2024 : media oltre € 1.00.000,00
utile 2024 € 4.850,00

bilanci 2022-2023-2024 depositati

Con delibera n.57 del 18-09-2023 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta è stata approvata, in qualità di socio, la trasformazione dell'associazione "Mirabilia Network" in "Mirabilia Network s.c.a r.l." e la successiva fusione per incorporazione della "Mirabilia Network s.c. a r.l." in "ISNART s.c.p.a."; l'operazione è avvenuta in data 27-05-2025 senza alcun esborso per la Camera di Commercio e con invarianza della propria quota di partecipazione nella società incorporante "ISNART s.c.p.a."; la detta delibera n. 57/2023 ha ottenuto il parere favorevole della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, espresso con deliberazione n. 341/2023/PASP del 21-11-2023.

CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.C.R.L. - SIGLA DINTEC S.C.R.L. -
CODICE FISCALE 04338251004

quota detenuta 0,73% ; valore bilancio al 31/12/24 € 2.660,00 ;
società in house ;

attività : servizi relativi alla diffusione di norme tecniche e per la certificazione di qualità ; codice attività 70.22.09 dal 30/06/1993 ;

dipendenti n. 33 ; amministratori n. 3 ;
ricavi 2022-2024 : media oltre € 1.000.000,00
utile 2024 € 152.639,00

bilanci 2022-2023-2024 depositati

IC OUTSOURCING S.C.R.L. - CODICE FISCALE 04408300285

quota detenuta 0,0035% ; valore bilancio al 31/12/24 € 13,02 ;
società in house ;

attività : servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché il loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; servizi di acquisizione ed elaborazione dati ; servizi di gestione e coordinamento della conduzione degli immobili e gestione magazzino; codice attività 63.11.19 dal 01/09/2009 ;

dipendenti n. 634 ; amministratori n.5 ;
ricavi 2022-2024 : media oltre € 1.000.000,00
utile 2024 € 567.841,00

bilanci 2022-2023-2024 depositati

INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - CODICE FISCALE 02313821007

quota detenuta 0,01% ; valore bilancio al 31/12/24 € 2.827,65
società in house ;

attività : elaborazione dati ; codice attività 63.11.1 dal 01/01/1995 ;

dipendenti n. 1057 ; amministratori n. 5 ;
ricavi 2022-2024 : media oltre € 1.000.000,00
utile 2024 € 442.419,00

bilanci 2022-2023-2024 depositati

SI.CAMERA S.C.R.L. - SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A R.L. -
CODICE FISCALE 12620491006

quota detenuta 0,19% ; valore bilancio al 31/12/24 € 7.857,00 ;
società in house

attività : sviluppo e realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del sistema camerale italiano ; codice attività 72.2 dal 18/12/2013 ;

dipendenti n. 70 ; amministratori n. 3 ;
ricavi 2022-2024 : media oltre € 1.000.000,00
utile 2024 € 9.904.480,00
bilanci 2022-2023-2024 depositati

TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – CODICE FISCALE 04786421000

quota detenuta 0,02% ; valore bilancio al 31/12/24 € 158,34 ;
società in house ;
attività principale : servizi integrati di gestione degli edifici ; codice attività 81.1 dal 03/04/1995 ;
dipendenti n. 454 ; amministratori n. 5 ;
ricavi 2022-2024 : media oltre € 1.000.000,00
utile 2024 € 364.112,00
bilanci 2022-2023-2024 depositati;

TECNOHOLDING S.P.A. - CODICE FISCALE 05327781000

quota detenuta 0,01% ; valore bilancio al 31/12/24 € 19.742,17 ;
società in house ;
attività : holding operativa - assunzione di partecipazioni non nei confronti del pubblico ; codice attività 70.10.00 dal 31/12/2011 ; ;
dipendenti n. 3 ; amministratori n. 5 ;
ricavi 2022-2024 : media oltre € 1.000.000,00
utile 2023 € 12.414.359,00
bilanci 2022-2023-2024 depositati

UNIONTRASPORTI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – CODICE FISCALE 08624711001

quota detenuta 0,12% ; valore bilancio al 31/12/24 € 1.500,00 ;
società in house ;
attività : altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale ; codice attività 70.22.09 variato il 20/01/2020 ;
dipendenti n. 11 ; amministratori n. 3 ;
ricavi 2022-2024 : media oltre € 1.000.000,00
utile 2024 € 31.463,00
bilanci 2022-2023-2024 depositati

S.A.C. SOCIETA' AEROPORTO DI CATANIA S.P.A. - CODICE FISCALE 01253590879

quota detenuta 61,22% ; valore bilancio 31/12/24 € 68.079.248,41 ;
attività : gestione dei servizi a terra in regime di concessione ; codice attività 52.23 dal 09/09/1981 ;
dipendenti n. 229 ; amministratori n. 5 ;
ricavi 2021-2023 : media oltre € 1.000.000,00
utile 2023 € 3.309.303,00
bilanci 2021-2022-2023 depositati ; bilancio 2024 non depositato ;
si segnala che con atto del 27-06-2022 la S.A.C. S.p.A., a mezzo di fusione per incorporazione, ha incorporato la SO.A.CO. S.p.A.-SOCIETA' DELL'AEROPORTO DI COMISO ,codice fiscale 01083290880, di cui deteneva il 65% del capitale sociale;

si specifica, inoltre, che la S.A.C. S.p.A. è socio unico della

S.A.C. SERVICE S.R.L. CODICE FISCALE 03609000876

attività : gestione di servizi aeroportuali, in particolare gestione parcheggi, servizi di custodia bagagli, servizi di assistenza passeggeri, manutenzione e rifornimento carburante autovetture, servizi di autolavaggio, servizi autonoleggio e rimozione mezzi in sosta vietata ; codice attività prevalente 52.23 dal 03/09/1985; codici attività secondarie 52.21.5 dal 03/09/1985, 52.21.9 dal 03/09/1985, 77.11 dal 03/09/1985 ;

dipendenti n. 616 ; amministratori n. 1 ;

ricavi 2022-2024 : media oltre € 1.00.000,00

perdita 2024 € 87.784,00

bilanci 2022-2023-2024 depositati

CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE S.R.L. - CODICE FISCALE 07552810587

quota detenuta 1,50%; valore bilancio al 31/12/24 € 13.499,25; la quota è stata acquisita nel 2021 con delibere di Giunta n.45 del 05/07/21 e n. 62 del 07/09/21;

società in house ;

attività : attività primariamente rivolte a sostegno delle Camere di Commercio, delle loro articolazioni funzionali, delle loro Unioni regionali, dell'Unioncamere, delle Camere di Commercio Italiane all'estero e, in generale, dell'imprenditoria e delle istituzioni e strutture pubbliche di promozione dell'economia, codice attività 72.2 dal 05/08/1994;

dipendenti n. 22 ; amministratori n. 3

ricavi 2022-2024 : media oltre € 1.000.000,00 ;

utile 2024 € 22.944,00

bilanci 2022-2023-2024 depositati

MAAS S.C.P.A. – MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI – CODICE FISCALE 03762580821

quota detenuta 0,57% ; valore bilancio al 31/12/24 135.349,95 ;

attività : promozione di centri agroalimentari all'ingrosso codice attività prevalente 46.31 dal 18/06/1991 ; locazione immobiliare di beni propri codice attività secondaria 68.20.01 dal 13/08/2012 ;

dipendenti n. 9; amministratori n. 3 ;

ricavi 2021-2022-2023 : media oltre € 1.000.000,00 ; ricavi 2024 ignoti;

utile 2023 € 1.554,00 ; risultato d'esercizio 2024 ignoto ;

bilanci 2021-2023 depositati ; bilancio 2024 non depositato;

si segnala che in data 23/09/2021 il legale rappresentante ha depositato l'accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis e septies legge fallimentare, presso il Tribunale di Catania che lo ha respinto in data 25/11/2021; in data 13/01/22 il legale rappresentato ha depositato il nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis e septies legge fallimentare, presso la sezione fallimentare del Tribunale di Catania che lo ha omologato e trasmesso, in data 07/03/22 al Registro Imprese per l'annotazione. DA MONITORARE L'ATTIVITA' ESERCITATA AL FINE DI VALUTARE IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A. - CODICE FISCALE 03205100872

quota detenuta 0,18% ; valore bilancio al 31/12/24 € 65.445,48 ;

attività : la gestione e prestazione di servizi, a favore anche di terzi, connessi alle attività di realizzazione e di gestione degli interporti ad esclusione delle attività soggette al riconoscimento dei requisiti di cui al D.M. 221/2003 ; codice attività 52.21.4 dal 16/03/2003;

dipendenti n. 8 ; amministratori n. 1 ;

ricavi 2021-2023 : media oltre € 1.000.000,00 ; ricavi 2024 ignoti ;

utile 2023 € 598.499,00 ; risultato d'esercizio 2024 ignoto ;

bilanci 2021-2022-2023 depositati ; bilancio 2024 non depositato.

DA MONITORARE L'ATTIVITA' ESERCITATA AL FINE DI VALUTARE IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.

ISTITUTO IMMOBILIARE DI CATANIA S.P.A. - CODICE FISCALE 00136820875

quota detenuta 0,0375% ; valore bilancio al 31/12/24 € 2.325,00 ;

attività : promuovere e realizzare iniziative tendenti al risanamento edilizio cittadino ed alla creazione di nuovi quartieri con particolare riferimento al risanamento del quartiere S. Berillo e all'ampliamento e al rinnovamento del centro della città potendo, pertanto, assumere in concessione opere di risanamento, comprare, costruire, vendere, amministrare, affittare, mettere in stato di produzione, migliorare proprietà fondiarie, sia per conto di terzi o in compartecipazione, compiere altresì, tutte le operazioni di carattere industriale, commerciale e finanziario necessarie per il raggiungimento dello scopo. Codice attività prevalente 41.2, secondario 68.2 ;

dipendenti n. 4 ; amministratori n. 1 ;

ricavi 2022-2024 : media inferiore € 1.000.000,00 FUORI DAI PARAMETRI

perdita 2020 € 504.964,00 ; perdita 2021 € 331.882,00 ; perdita 2022 € 424.402,00; perdita 2023 € 2.050.786,00 ; perdita 2024 € 290.409,00 ; FUORI DAI PARAMETRI.

DA MONITORARE L'ATTIVITA' ESERCITATA AL FINE DI VALUTARE IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.

Si precisa che la partecipazione dell'Ente nella società ISTITUTO IMMOBILIARE DI CATANIA S.P.A. è stata rilevata a seguito del deposito al Registro Imprese dell'elenco soci da parte della società, con protocollo CT/2023/76743 del 04-08-2023, dal quale si è evinto che l'Ente possiede n. 750 azioni ordinarie pari al valore nominale di € 2.325,00 su un capitale sociale di € 6.200.000,00 ; tale partecipazione, non era stata rilevata dalla Camera di Catania al momento dell'accorpamento avvenuto nel 2017 ;

AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA S.C.R.L.
codice fiscale 10322390963 ;

quota detenuta 2% ; valore di bilancio al 31/12/24 € 52.004,62 ;

società in house ;

attività : servizi di consulenza per informazione, formazione, supporto organizzativo ed assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali; codice attività 70.20.09 dal 12/09/2018;

dipendenti n. 78 , amministratori 5 ,

ricavi 2022-2024 : media oltre € 1.000.000,00

utile 2024 € 2.984,00

bilanci 2022-2023-2024 depositati.

Con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 39/2024, integrata dalla delibera n. 75/2024, è stata deliberata l'acquisizione del 2% delle quote della società; l'efficacia della delibera è stata subordinata ai pareri favorevoli del Collegio dei Revisori dei Conti e della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Sicilia. I revisori hanno espresso il parere favorevole con verbale n. 17 del 13/06/2024 e la Corte dei Conti con parere favorevole n. 222/2024/PASP del 25/06/2024. Ottenuti i detti pareri l'Ente ha proceduto all'acquisizione del 2% delle quote della società nel mese di dicembre 2024.

GRUPPO 2 : PARTECIPATE IN LIQUIDAZIONE

RETECAMERE – SOCIETA' CONSORTILE A R.L. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DAL
04/09/2013 – CODICE FISCALE 08618091006

quota detenuta 0,23% ; valore bilancio al 31/12/24 € 1.951,40 ;

attività : promozione, coordinamento e realizzazione di attività e di servizi in particolare per le piccole e medie imprese; codice attività 94 dal 29/07/2005 ;
SI ATTENDE LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

I.E.E.P. S.P.A. - ISTITUTO EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CATANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE DAL 21/05/81 – CODICE FISCALE 80003550870

quota detenuta 20% ; valore bilancio al 31/12/24 € 1.033,03

attività : inattiva ;

In data 27/12/2024 il liquidatore ha depositato al registro imprese il bilancio finale di liquidazione. In data 04/08/2025 la partecipazione è cessata in quanto, così come comunicato dal liquidatore con nota pervenuta al protocollo camerale n. 23041/E del 05/08/2025, è stata liquidata alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia la somma di € 4.508,55 come da piano di riparto del bilancio finale di liquidazione.

GRUPPO 3 : PARTECIPATE DA DISMETTERE IN QUANTO NON IN REGOLA CON I PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 175/2016 .

DISTRETTO TURISTICO DEL SUD-EST S.C.R.L. - CODICE FISCALE 01746340890

quota detenuta 3,64% ; valore bilancio al 31/12/23 € 1.000,00 ; valore di bilancio 2024 non presente in quanto LA PARTECIPAZIONE E' CESSATA IN DATA 10/12/24.

attività : inattiva

dipendenti n. 0 ; amministratori n. 11 ; FUORI DAI PARAMETRI

ricavi 2020 € 1.412,00 ; ricavi 2021 € 94.877,00, ricavi 2022 € 862,00, ricavi 2023 € 577,00 ;
FUORI DAI PARAMETRI

risultato di esercizio 2023 0;

bilanci : NON DEPOSITATO 2024 ;

PARTECIPAZIONE DISMESSA IN DATA 09/12/2024 ;

la volontà di recedere è stata comunicata con nota prot. 27424/U del 22-12-20; il recesso da socio è stato comunicato, con nota prot. 25485/U del 18-09-23 a firma del Commissario Straordinario dell'Ente notificata con p.e.c., per giusta causa in quanto la società non rientra nei parametri dell'art. 20 del D. LGS. n. 175/2016; il recesso è stato comunicato ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale e dell'articolo 2473 del codice civile.

A fronte della fattispecie illustrata è stata intrapresa, giusta determina del Segretario Generale n. 105/2024, azione legale volta ad ottenere l'accertamento della causa di scioglimento, la messa in liquidazione e il rimborso della quota di capitale sociale detenuta dall'Ente. A seguito dell'azione legale è stato raggiunto un accordo transattivo e la quota dell'Ente è stata liquidata il 09/12/24 con la somma di € 1.000,00.

GRUPPO 4 : PARTECIPAZIONI IN DEROGA DAI PARAMETRI DI CUI ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016.

L'art. 26, c.7, del Decreto Legislativo n. 175/2016 prevede la non applicabilità dell'art. 20 dello stesso decreto per le società che esercitano attività connesse ai patti territoriali sino al completamento dei relativi progetti. Resta fermo che l'Amministrazione della Camera può procedere ad ogni tipo di valutazione, relativamente al mantenimento delle quote possedute, tenendo conto delle attività effettivamente svolte. La situazione delle partecipazioni dell'Ente in tali società è la seguente.

SO.GE.VI. S.R.L. - SOCIETA' DI GESTIONE DELLA VAL D'IPPARI - CODICE FISCALE 01201820881- POSTA IN LIQUIDAZIONE IL 12/02/2025 A SEGUITO DI DECRETO DEL TRIBUNALE CHE HA ACCERTATO ESSERSI VERIFICATA LA CAUSA DI SCIOGLIMENTO. quota detenuta 3,71% ; valore bilancio 31/12/24 € 1.835,87 ;

attività : attività connesse al patto territoriale di Vittoria ai sensi del punto 2.5, comma1, della deliberazione CIPE del 21/03/1997; codice attività 70.22.09 dal 24/04/2002 ;

dipendenti 0 , amministratori n. 10 ;

RICAVI 2013/2024 : ignoti ;

bilanci 2013-2024 : non depositati ; l'ultimo bilancio depositato è quello competenza 2012;

la società essendo la sua attività connessa ai patti territoriali rientra, ai sensi dell'art. 26 c.7 del Decreto Legislativo n. 175/2016, nella non applicabilità dell'art. 20 dello stesso decreto e, quindi, non è soggetta a ricognizione. Non avendo depositato i bilanci di esercizio degli ultimi dodici anni è rientrata negli elenchi di cancellazione dal registro imprese da iscrivere su provvedimento del conservatore, ciò ai sensi dell'art. 40, c.2, del D.L. n. 76/20 convertito in L.120/2020. Unioncamere (vedi verbale Task Force Registro Imprese del 01-12-22) ha però introdotto una interpretazione della norma che prevede che il mancato deposito dei bilanci per cinque anni o il mancato compimento di atti di gestione per essere causa di cancellazione d'ufficio devono essersi verificati insieme ad almeno uno dei seguenti inadempimenti: il permanere del capitale sociale in lire ; l'omessa presentazione della dichiarazione per integrare le risultanze del libro soci alle risultanze del Registro Imprese (solo per s.r.l. e per le società consortili a r.l.). Non essendosi verificata la detta fattispecie non è stato, quindi, avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio.

Per quanto sopra esposto la valutazione dell'attività gestionale della società in esame è comunque negativa, di conseguenza la partecipazione rientra tra quelle da dismettere.

IN DATA 18-09-23, CON NOTA PROT. 25488/U A FIRMA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENTE , E' STATO RICHIESTO L'ACCERTAMENTO DI AVVENUTA CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'. La società deve essere posta in liquidazione perché si è verificata la fattispecie prevista dall'art. 2484, comma 1, n. 3 c.c. ossia la continuata inattività dell'assemblea dimostrata dal mancato deposito dei bilanci dal 2013 al 2024 e dal mancato rinnovo delle cariche sociali scadute al 31-12-2014 per il consiglio di amministrazione e al 31-12-2011 per il collegio sindacale. Si specifica che la detta nota, prot. 25488/U del 18-09-23, è stata inviata alla società per raccomandata A.R., essendo priva di P.E.C., e al presidente del C.d.A. Livio Salvatore Mandarà a mezzo P.E.C. del 18-09-23; la raccomandata é stata notificata dal servizio postale in data 2-10-23; Mandarà ha in risposta inviato una P.E.C., nostro protocollo n.25519 del 19-09-23, con la quale ci ha notiziato che il sindaco di Vittoria, con decreto n. 63 del 29-09-2012, lo ha revocato quale componente del C.d.A. e che la società ha omesso di comunicare tale fatto al Registro Imprese.

A fronte della fattispecie illustrata è stata intrapresa, giusta determina del Segretario Generale n. 107/2024, azione legale presso il Tribunale di Catania, procedimento n. 5060/2024 N.R.G., volta ad ottenere l'accertamento della causa di scioglimento, la messa in liquidazione e il rimborso della quota di capitale sociale detenuta dall'Ente.

Il Tribunale di Catania con decreto del 12/02/2025 ha accertato la avvenuta causa di scioglimento e ha nominato quale liquidatore l'avv. Marco Scala che, però, ha rifiutato la nomina.

A seguito del detto rifiuto il Tribunale di Catania ha nominato liquidatore l'avv. Francesco Guarnaccia che in data 28/04/2025 ha accettato l'incarico. In data 28/10/2025 il liquidatore ha rinunciato all'incarico in quanto, nonostante abbia richiesto al C.d.A. di inviare tutta la documentazione societaria e di procedere alla iscrizione al registro imprese della nomina del liquidatore, non ha ricevuto alcun riscontro. In atto si è in attesa delle decisioni del Tribunale di Catania.

TERRE DELLA CONTEA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA – CODICE FISCALE 01178980882 - POSTA IN LIQUIDAZIONE IL 12/02/2025 A SEGUITO DI DECRETO DEL TRIBUNALE CHE HA ACCERTATO ESSERSI VERIFICATA LA CAUSA DI SCIOGLIMENTO.

quota detenuta 3% ; valore bilancio al 31/12/24 € 1.778,22 ;

termine di durata della società scaduto al 31-12-2020;

attività : la progettazione, il coordinamento e l'attivazione del patto territoriale denominato "Terre della Contea"; codice attività 70.22.09 dal 17/09/2001 ;

dipendenti 0 ; amministratori n. 6, al di sotto del minimo statutario di 7, 4 scaduti con i termini di approvazione del bilancio 2010 e 2 scaduti con i termini di approvazione del bilancio 2008;

ricavi 2010/2024 : ignoti – ultimo bilancio depositato competenza 2009 ;

bilanci 2010-2024 non depositati – ultimo bilancio depositato competenza 2009 ;

risultato esercizio 2024 ignoto ;

la società essendo la sua attività connessa ai patti territoriali rientra, ai sensi dell'art. 26 c.7 del Decreto Legislativo n. 175/2016, nella non applicabilità dell'art. 20 dello stesso decreto e, quindi, non è soggetta a ricognizione. Non avendo depositato i bilanci di esercizio degli ultimi quindici anni è rientrata negli elenchi di cancellazione del registro imprese da iscrivere su provvedimento del conservatore, ciò ai sensi dell'art. 40, c.2, del D.L. n. 76/20 convertito in L.120/2020.

Unioncamere (vedi verbale Task Force Registro Imprese del 01-12-22) ha però introdotto una interpretazione della norma che prevede che il mancato deposito dei bilanci per cinque anni o il mancato compimento di atti di gestione per essere causa di cancellazione d'ufficio devono essersi verificati insieme ad almeno uno dei seguenti inadempimenti: il permanere del capitale sociale in lire ; l'omessa presentazione della dichiarazione per integrare le risultanze del libro soci alle risultanze del Registro Imprese (solo per s.r.l. e per le società consortili a r.l.). Non essendosi verificata la detta fattispecie non è stato, quindi, avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio.

Per quanto sopra esposto la valutazione dell'attività gestionale della società in esame è negativa, di conseguenza la partecipazione rientra tra quelle da dismettere.

IN DATA 18-09-23, CON NOTA PROT. 25486/U A FIRMA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENTE, E' STATO RICHiesto L'ACCERTAMENTO DI AVVENUTA CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'.

La società deve essere posta in liquidazione perché si sono verificate le seguenti cause di scioglimento : art. 2484, comma 1, n. 1 c.c. decorrenza del termine di durata della società, fissato nella fattispecie al 31-12-20 ; art. 2484, comma 1, n. 3 c.c. ossia la continuata inattività dell'assemblea dimostrata dal mancato deposito dei bilanci dal 2010 al 2024, dal mancato rinnovo delle cariche sociali scadute dal termine di approvazione del bilancio 2010 e dalla mancata nomina del presidente del C.d.A. dopo le dimissioni del 14-05-2013 del sig. Virdieri Giuseppe. Si specifica che la detta nota, prot. 25486/U del 18-09-23, è stata inviata : alla società per raccomandata A.R., essendo priva di P.E.C., notificata il 26-09-23 ; al vice presidente del C.d.A. sig. Giuseppe Fava a mezzo raccomandata A.R. notificata il 03-10-23; al vice presidente del C.d.A. sig. Giuseppe Mazza a mezzo P.E.C. del 18-09-23.

A fonte della fattispecie illustrata è stata intrapresa, giusta determina del Segretario Generale n. 108/2024, azione legale presso il Tribunale di Catania, procedimento n. 5059/2024 N.R.G., volta ad ottenere l'accertamento della causa di scioglimento, la messa in liquidazione e il rimborso della quota di capitale sociale detenuta dall'Ente.

Il Tribunale di Catania con decreto del 12/02/2025 ha accertato la avvenuta causa di scioglimento e ha nominato quale liquidatore l'avv. Marco Scala che, però, ha rifiutato la nomina.

A seguito del detto rifiuto il Tribunale di Catania ha nominato liquidatore l'avv. Francesco Guarnaccia che in data 28/04/2025 ha accettato l'incarico. In data 28/10/2025 il liquidatore ha rinunciato all'incarico in quanto, nonostante abbia richiesto al C.d.A. di inviare tutta la documentazione societaria e di procedere alla iscrizione al registro imprese della nomina del liquidatore, non ha ricevuto alcun riscontro. In atto si è in attesa delle decisioni del Tribunale di

Catania.

SO.SV.I. S.R.L. - SOCIETA' SVILUPPO IBLEO S.R.L. - CODICE FISCALE 01158290880

quota detenuta 13% ; valore bilancio al 31/12/24 € 14.479,92 ;

attività principale : la progettazione, il coordinamento e l'attivazione del patto territoriale di Ragusa; codice attività 70.21 dal 13/04/2001;

dipendenti n. 0 ; amministratori n. 5.

ricavi 2020/2022 : media inferiore a € 1.000.000,00 ; ricavi 2023-2024 ignoti ;

bilanci 2020-2021-2022 depositati ; bilanci 2023-2024 non depositati ;

perdita 2022 € 2.454,00; risultati d'esercizio 2023-2024 ignoti ;

la società essendo la sua attività connessa ai patti territoriali rientra, ai sensi dell'art. 26 c.7 del Decreto Legislativo n. 175/2016, nella non applicabilità dell'art. 20 dello stesso decreto e, quindi, non è soggetta a ricognizione.

Si rileva però che il collegio sindacale, come per gli esercizi 2018-2019-2020-2021, nella propria relazione relativa al bilancio 2022 ha constatato che il Patto territoriale di Ragusa è ormai esaurito e che è necessario che l'assemblea dei soci faccia le valutazioni necessarie sul destino della società.

Si rileva che, ai sensi dell'art. 5 del proprio statuto, la società esercita esclusivamente attività connesse al patto territoriale di Ragusa, essendo tale patto esaurito si concretizza per la società la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, comma 1, n.2 del c.c.

Si rileva, inoltre, che è in atto un contenzioso tra l'Ente e la società che pretende illegittimamente contributi straordinari per ripianare i costi della gestione ordinaria.

Per quanto sopra esposto la valutazione della gestione della società in esame è negativa, di conseguenza LA PARTECIPAZIONE RIENTRA TRA QUELLE DA DISMETTERE.

IN DATA 18-09-23, CON NOTA PROT. 25487/U A FIRMA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENTE, E' STATO RICHIESTO L'ACCERTAMENTO DI AVVENUTA CAUSA DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'.

La sopra detta nota contesta, ai sensi dell'art. 2484, comma 1, punto 2 l'esaurimento dell'oggetto sociale ed è stata notificata il 18-09-23 alla P.E.C. societaria, oltre che alla società, a : signor Giovanni Franco Antoci presidente C.d.A. che non ha accettato la carica, come pubblicizzato legalmente in data 20-10-23; signor Carmelo Polara consigliere e vice presidente C.d.A., signor Giovanni Iacono consigliere C.d.A., signora Carlotta Schininà consigliere C.d.A., sig. Nunzio Rosso consigliere C.d.A.; al signor Pietro Spadola, sindaco unico, la detta nota è stata notificata in data 18-09-23 sulla propria P.E.C. personale.

In data 07-11-23 è stata tenuta l'assemblea ordinaria della società con all'ordine del giorno : l'integrazione del C.d.A. e la nomina di un nuovo presidente ; la valutazione della proposta di scioglimento di cui alla nota della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia prot. 25487/U del 18-09-23. L'assemblea ha approvato il rinvio a breve termine ma non è ancora pervenuta alcuna convocazione.

A fonte della fattispecie illustrata è stata intrapresa, giusta determina del Segretario Generale n.109/2024, azione legale presso il Tribunale di Catania, procedimento n. 5061/2024 N.R.G., volta ad ottenere l'accertamento della causa di scioglimento, la messa in liquidazione e il rimborso della quota di capitale sociale detenuta dall'Ente.

Il Tribunale di Catania con decreto del 12/06/2025 ha rigettato l'istanza di accertamento di avvenuta causa di scioglimento. L'Ente ha proposto ricorso alla Corte di Appello di Catania, procedimento n. 556/2025 R.G.V.G., che è stato rigettato con ordinanza del 25/09/2025.

IN DATA 15/10/2025, CON NOTA PROT. 28641/U A FIRMA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENTE, E' STATA NOTIFICATO ALLA SOCIETA' IL RECESSO DEL SOCIO PER GIUSTA CAUSA, EX ART. 2473 C.C. E ART. 12 DELLO STATUTO SOCIALE, MANIFESTANDO CONTESTUALMENTE ANCHE LA VOLONTA' DI CEDERE E TRASFERIRE LA QUOTA DELL'ENTE A FAVORE DI ALTRO SOCIO E/O TERZI MANIFESTANTI IL RELATIVO INTERESSE.

In atto la SO.SV.I. S.R.L. non ha dato alcun riscontro.

Riguardo i G.A.L. si ribadisce che l'art. 26, comma 6 bis, stabilisce che in, deroga all'art. 20 dello stesso decreto, non sono soggetti a ricognizione. Resta fermo che la Amministrazione della Camera può procedere ad ogni tipo di valutazione, relativamente al mantenimento delle quote possedute, tenendo conto delle attività effettivamente svolte. La situazione delle partecipazioni dell'Ente in tali società è la seguente.

G.A.L. LEONTINOI SOCIETA' CONSORTILE MISTA A R. L. - CODICE FISCALE 01261420895 - POSTA IN LIQUIDAZIONE IL 12/02/2025 A SEGUITO DI DECRETO DEL TRIBUNALE CHE HA ACCERTATO ESSERSI VERIFICATA LA CAUSA DI SCIoglimento.

quota detenuta 5% ; valore bilancio al 31/12/24 € 1.032,90 ;

termine di durata della società scaduto al 29-10-2013;

attività : prestazioni di servizi alle imprese : coordinamento del gruppo d'azione locale ; assistenza ai progetti ;

dipendenti n. 0 ; amministratori n. 10 tutti scaduti al 30/09/12 ;

ricavi 2011-2024 : ignoti ;

bilanci : ultimo bilancio depositato è quello competenza 2010 ;

Non avendo depositato i bilanci di esercizio degli ultimi quattordici anni è rientrata negli elenchi di cancellazione del registro imprese da iscrivere su provvedimento del conservatore, ciò ai sensi dell'art. 40, c.2, del D.L. n. 76/20 convertito in L.120/2020.

Unioncamere (vedi verbale Task Force Registro Imprese del 01-12-22) ha però introdotto una interpretazione della norma che prevede che il mancato deposito dei bilanci per cinque anni o il mancato compimento di atti di gestione per essere causa di cancellazione d'ufficio devono essersi verificati insieme ad almeno uno dei seguenti inadempimenti: il permanere del capitale sociale in lire ; l'omessa presentazione della dichiarazione per integrare le risultanze del libro soci alle risultanze del Registro Imprese (solo per s.r.l. e per le società consortili a r.l.). Non essendosi verificata la detta fattispecie non è stato, quindi, avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio.

Per quanto sopra esposto la valutazione dell'attività gestionale della società in esame è comunque negativa, di conseguenza la partecipazione rientra tra quelle da dismettere. IN DATA 22-12-20, CON NOTA PROT. 27426/U, E' STATA COMUNICATA LA VOLONTA' DI RECEDERE.

IN DATA 18-09-23, CON NOTA PROT. 25489/U A FIRMA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENTE , E' STATO RICHiesto L'ACCERTAMENTO DI AVVENUTA CAUSA DI SCIoglimento DELLA SOCIETA'.

La società deve essere posta in liquidazione perché si sono verificate le seguenti cause di scioglimento : art. 2484, comma 1, n. 1 c.c. decorrenza del termine di durata della società, fissato nella fattispecie al 29-10-13 ; art. 2484, comma 1, n. 3 c.c. ossia la continuata inattività dell'assemblea dimostrata dal mancato deposito dei bilanci dal 2011 al 2022, dal mancato rinnovo delle cariche sociali scadute dal 30-09-12 per il C.d.A. e dal 09-10-10 per il Collegio Sindacale.

Si specifica che la detta nota, prot. 25489/U del 18-09-23, é stata inviata : alla società per raccomandata A.R., essendo priva di P.E.C., restituita dal servizio postale con la dicitura "trasferito"; al Presidente del C.d.A. sig. Vincenzo Pupillo a mezzo raccomandata A.R. restituita dal servizio postale con la dicitura "avvenuta giacenza" avvenuta il 24-10-23.

A fonte della fattispecie illustrata è stata intrapresa, giusta determina del Segretario Generale n. 106/2024, azione legale presso il Tribunale di Catania, procedimento n. 5058/2024 N.R.G., volta ad ottenere l'accertamento della causa di scioglimento, la messa in liquidazione e il rimborso della quota di capitale sociale detenuta dall'Ente.

Il Tribunale di Catania con decreto del 12/02/2025 ha accertato la avvenuta causa di scioglimento e ha nominato quale liquidatore l'avv. Marco Scala che, però, ha rifiutato la nomina.

A seguito del detto rifiuto il tribunale di Catania ha nominato liquidatore l'avv. Francesco

Guarnaccia che in data 28/04/2025 ha accettato l'incarico. In data 28/10/2025 il liquidatore ha rinunciato all'incarico in quanto, nonostante abbia richiesto al C.d.A. di inviare tutta la documentazione societaria e di procedere alla iscrizione al registro imprese della nomina del liquidatore, non ha ricevuto alcun riscontro. In atto si è in attesa delle decisioni del Tribunale di Catania.

G.A.L. ELORO SOCIETA' CONSORTILE MISTA A R.L. - CODICE FISCALE 01255520890
quota detenuta 3,13% ; valore bilancio al 31/12/24 € 6.938,47 ;
attività : attuazione del piano di sviluppo locale e del piano di azione locale inerente il piano di sviluppo rurale Sicilia ; codice attività 84 dal 09/02/1999 ;
dipendenti n. 1 ; amministratori n. 11 ;
ricavi 2021-2023 : media inferiore ad € 1.000.000,00 ; ricavi 2024 ignoti ;
bilanci 2021-2022-2023 depositati ; bilancio 2024 non depositato ;
risultato d'esercizio 2023 : pareggio ; risultato d'esercizio 2024 ignoto ;
DA MONITORARE L'ATTIVITA' ESERCITATA AL FINE DI VALUTARE IL
MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

GAL NATIBLEI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE - CODICE FISCALE 01704320892
quota detenuta 3,45 % ; valore bilancio al 31/12/24 € 1.000,00 ;
attività : attuazione del programma di sviluppo locale natiblei, nell'ambito del programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013 ; codice 70.21 dal 10/05/2012 ;
dipendenti n. 3 ; amministratori n. 13 ;
ricavi 2021-2023 : media inferiore € 1.000.000,00 ; ricavi 2024 ignoti ;
bilanci 2021 - 2023 : depositati ; bilancio 2024 non depositato ;
risultato esercizio 2023 pareggio ; risultato esercizio 2024 ignoto ;
DA MONITORARE L'ATTIVITA' ESERCITATA AL FINE DI VALUTARE IL
MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

GAL VAL D'ANAPPO AGENZIA DI SVILUPPO DEGLI IBLEI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
- CODICE FISCALE 01248050898
quota detenuta 34,15% ; valore bilancio al 31/12/23 € 40.499,76 ;
attività : servizi alle imprese consorziate e artigiane ; codice attività 82.1 dal 26/10/1998 ;
dipendenti 0 ; amministratori n. 3 ;
ricavi 2021 - 2023 : media inferiore a € 1.000.000,00 ;
bilanci 2021 - 2022 - 2023 : depositati ; bilancio 2024 non depositato ;
utile 2023 : € 7.490,00 ; risultato d'esercizio 2024 ignoto ;
Si segnala che il G.A.L. Val d'Anapo è soggetto attuatore di un patto territoriale nel quale è stato inserito il progetto di ristrutturazione dell'edificio camerale di via Sele a Siracusa per adibirlo ad incubatore d'impresa.

L'art. 3 del Decreto legislativo n. 175/16 prevede che le Pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei propri fini istituzionali, possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

Per completezza espositiva bisogna puntualizzare che l'Ente in passato ha aderito a consorzi e associazioni concedendo dei contributi in conto capitale, riportati regolarmente in bilancio, che di seguito si elencano

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
contributo € 103.291,38

CONSORZIO CATANIA RICERCHE

contributo € 15.493,71

si evidenzia che il termine di durata del Consorzio è spirato al 10/05/2025, si è in attesa che il presidente del C.d.A. convochi l'assemblea dei soci per adottare le deliberazioni conseguenti.

CONSORZIO ORTOFLOR

contributo € 5.164,57

CONSORZIO ASI

contributo 12.911,42

Tali fattispecie esulano dal monitoraggio delle partecipazioni in società.

Il Dirigente

Capo Area Supporto Interno

dr. Roberto Cappellani


